

ALLEGATO C

“Atti e documenti sottratti all’accesso”

Sono sottratti all’accesso le seguenti categorie di atti e documenti:

- Documenti coperti da segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e ss.mm.ii. e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge 241/1990;
- documenti che riguardino l'attività dell'Azienda diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- documenti istruttori preordinati alle attività di valutazione e controllo strategico effettuate dal Direttore Generale/dal Commissario e/o comunque dal legale rappresentante *pro tempore* della Azienda;
- documenti contenenti notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, nonché sulle modalità e tempi di svolgimento della stessa;
- documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strumentali a tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione dei reati;
- atti contenenti denunce, segnalazioni, esposti alle autorità competenti, verbali di accertamento relativi ad infrazioni e violazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria, ove coperti dal segreto istruttorio;
- documenti relativi ad atti di polizia giudiziaria, anche svolta da operatori dell’Azienda in veste e nell’espletamento delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni altro caso in cui la documentazione sia coperta dal segreto istruttorio;
- rapporti alla Procura Generale ed alle Procure regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si presume la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale, atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura Generale o alla Procure regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;
- segnalazioni, denunce, esposti, diretti a sollecitare l’attività di vigilanza e controllo della Azienda sanitaria a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e degli altri interessi pubblici affidati alle sue cure, salvo che per quelle parti del loro contenuto che vengano poste a fondamento di eventuali atti e/o provvedimenti sanzionatori;
- documenti concernenti i sistemi di sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture, dei beni, dell’attività e dei sistemi informativi dell’amministrazione;
- documenti relativi ai procedimenti tributari;
- documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la facoltà del creditore di ottenere informazioni circa lo stato della procedura di liquidazione del proprio credito;
- documenti amministrativi emanati da altre amministrazioni che, è noto o successivamente comunicato, le medesime sottraggono all'accesso e che questa Azienda detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza;
- documenti oggetto di vertenze giudiziarie e extragiudiziarie o comunque inerenti le stesse, la cui divulgazione potrebbe compromettere l’esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare la violazione dell’obbligo del segreto;
- pareri legali, gli atti predisposti da Avvocati esterni per conto dell’Azienda, le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, non richiamati negli atti conclusivi del procedimento;
- documentazione relativa a procedimenti penali e disciplinari;

- documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- rapporti informativi interni relativi a personale dipendente;
- documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico - legali, relativi a dipendenti, utenti e terzi, a seguito di richieste risarcitorie;
- documentazione relativa ai pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti;
- fascicoli del personale dipendente, convenzionato e degli allievi dei corsi professionali;
- atti riguardanti il trattamento previdenziale ed economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, quando dagli atti possano desumersi informazioni o notizie di carattere riservato;
- atti aziendali contenenti valutazioni sull'attività lavorativa dei dipendenti, inclusa ogni notizia relativa al trattamento economico accessorio, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione;
- documentazione e cartelle degli appunti di lavoro degli operatori dell'Azienda Sanitaria;
- documenti concernenti soluzioni originali di problemi tecnici individuati dall'Azienda Sanitaria o da imprese;
- documentazione contenente gli estremi di identificazione dei soggetti che segnalano violazioni di norme giuridiche e tecniche;
- atti contenenti i risultati di indagini effettuate allo scopo di orientare l'attività di vigilanza ed ispezione;
- nei procedimenti selettivi, documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- documenti che contengano apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
- documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi a dipendenti, utenti e terzi, anche a seguito di richieste risarcitorie;
- atti che contengono informazioni tecniche concernenti le imprese pubbliche o private la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza ed atti che richiamano progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno tutelati da specifiche normative in materia di brevetto;
- atti riguardanti interventi di assistenza sociale o sussidi, indennizzi e contributi quando gli atti siano connessi allo stato di necessità degli interessati o quando dalla loro divulgazione possa comunque derivare pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Per la disciplina dell'esclusione di documenti relativi alle procedure di gara si fa riferimento a quanto previsto dal nuovo Codice Appalti, D.Lgs. 36/2023.

L'elencazione di cui sopra non è esaustiva ed è sottoposta a verifica periodica al fine di adottare eventuali integrazioni e/o modificazioni che si renderanno necessarie.